

**ALLEGATO B)**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**LAVORI RELATIVI AL NUOVO IMPIANTO DI LAMINAZIONE E  
TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PIAZZALE.**

**CIG 8983833D82 – N. GARA 8351123 – CUP G51B21006100005**

## INDICE:

PARTE I – Condizioni Generali dell'Appalto.....	4
Art. 1 – Premessa Generale .....	4
Art. 2 – Oggetto dell'Appalto.....	4
Art. 3 – Osservanza di Leggi e Regolamenti.....	4
Art. 4 - Descrizione dei lavori.....	4
Art. 5 – Modalità dell'Appalto .....	4
Art. 6 – Categoria dei lavori .....	5
Art. 7 - Ammontare dell'appalto.....	5
Art. 8 - Varianti in corso d'opera.....	6
Art. 9 - Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza.....	7
Art. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore .....	7
Art. 11 – Tutela dei Lavoratori .....	8
Art. 12 – Obblighi ed Oneri a Carico dell'Appaltatore.....	8
Art. 13 – Consegna dei Lavori e Tempo Utile per il Completamento dei Lavori .....	11
Art. 14 – Sospensione e Ripresa dei Lavori.....	12
Art. 15 – Penali per il Ritardo nel Compimento dei Lavori.....	12
Art. 16 – Richiesta di Proroghe.....	13
Art. 17 – Modo di Esecuzione dei Lavori.....	13
Art. 18 – Subappalto.....	14
Art. 19 – Pagamenti.....	14
Art. 20 – Certificazione di Ultimazione .....	14
Art. 21 – Conto Finale e Collaudo.....	15
Art. 22 – Definizione delle controversie .....	15

Art. 23 – Cauzione Definitiva .....	16
Art. 24 - Assicurazione a carico dell'impresa.....	17
Art. 25 – Dichiarazione di Conformità .....	18
Art. 26 – Verifiche.....	19

## **PARTE I – Condizioni Generali dell’Appalto**

### **Art. 1 – Premessa Generale**

I sotto riportati articoli costituiscono norma generale e principale di regolazione di quanto previsto e prescritto nel capitolato speciale di appalto – parte tecnica e negli elaborati progettuali.

Negli articoli seguenti valgono le seguenti definizioni:

- Stazione Appaltante: SILEA S.p.A. Via L. Vassena 6, 23868 – Valmadrera (LC);
- Stazione Committente: SERUSO S.p.A. Via Piave 89, 23879 – Verderio (LC);

### **Art. 2 – Oggetto dell’Appalto**

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni dell’impianto di via Piave 89, nel comune di Verderio (LC).

### **Art. 3 – Osservanza di Leggi e Regolamenti**

L’Appalto è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni stabilite dal D. Lgs. 50/2016, nel seguito brevemente chiamato *Codice*, dal D.P.R. 207/2010, nel seguito brevemente chiamato *Regolamento*, dal Capitolato Generale per gli Appalti di OO.PP. approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i., nonché da tutte le disposizioni, leggi e regolamenti vigenti nel Comune di Verderio (LC) anche se emanati nel corso dei lavori. Inoltre, nel corso dell’Appalto, dovranno essere osservate tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, nazionali, regionali, provinciali e comunali, riguardanti l’edilizia, con particolare riferimento a quelle concernenti la stabilità delle strutture, la sicurezza degli impianti, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni, tutte le norme CE e UNI pertinenti l’Appalto.

### **Art. 4 – Descrizione dei lavori**

I lavori sono descritti in dettaglio nei documenti relativi alla progettazione esecutiva allegati al presente capitolato.

### **Art. 5 – Modalità dell’Appalto**

I lavori di cui agli Artt. 2 e 4, descritti negli elaborati di progetto, verranno eseguiti per conto di Seruso S.p.A., nel seguito denominata **Stazione Committente**.

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori sulla base del Progetto Esecutivo predisposto dalla Stazione Committente. I lavori si intendono appaltati a corpo, pertanto l’importo totale di Appalto è da intendersi comprensivo di materiali e mano d’opera, spese generali e utili d’impresa, assicurazioni

previdenziali e sociali, oneri e tasse comunali, trasporti, opere provvisoriale, oneri per la sicurezza, macchinari ed attrezzi vari e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

In particolare le dimensioni indicate nel computo metrico, sono da intendersi puramente indicative ed espresse, pur essendo l'Appalto "a corpo", per illustrare alle imprese partecipanti alla Gara d'Appalto l'entità del lavoro da eseguirsi.

#### **Art. 6 – Categorie dei Lavori**

I lavori sono classificati nella categoria OG1 - Edifici civili e industriali.

La declaratoria della categoria dei lavori con il relativo importo e classificate è individuata come segue:

QUADRO RIASSUNTIVO PER CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	CLASSE	IMPORTO OPERE
OG1	Edifici civili e industriali	I	€ 139.410,30

#### **Art. 7 – Ammontare dell'appalto**

L'importo dei lavori posto a base di gara, così come risultante dal Quadro Economico, è

- **137.776,42 €** per lavori soggetti a ribasso
- **1.633,88 €** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Il contratto ed i successivi aggiornamenti sono corrisposti a corpo secondo quanto previsto dal capitolato. L'importo del contratto non può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. In particolare, il prezzo delle opere conseguente all'offerta dell'Impresa aggiudicataria, comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi, la mano d'opera e quant'altro occorra alla completa esecuzione delle opere previste, secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali e quant'altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente atto. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni, che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili

alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Il prezzo contrattualmente definito è accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere e pertanto l'Appaltatore rinuncia a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni risultanti dalla documentazione allegata al progetto.

I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara eventualmente corretti sono per lui vincolanti e costituiscono l'elenco di prezzi contrattuali da impiegare per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli 106 e 149 del D.L. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii..

### **Art. 8 – Varianti in Corso d'Opera**

Allorché, durante l'esecuzione delle opere, si verifichi uno dei motivi di cui all'Art. 149 del Codice, la Stazione Appaltante ha la facoltà di ordinare per iscritto, tramite apposita Perizia di Variante Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori in conformità alle disposizioni vigenti, variazioni ai lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto (il cosiddetto "quinto d'obbligo") alle stesse condizioni e prezzi del Contratto originario, senza che perciò spetti indennità alcuna all'Appaltatore. Oltre tale limite, l'Appaltatore ha facoltà di recedere dal Contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali. In caso di aumento si stabilisce, ove necessario, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori; in caso di riduzione, sempre nell'ambito del 20% delle quantità di Contratto, la Ditta non potrà avanzare richieste di alcun compenso per mancato utile.

Per eventuali lavori del tutto nuovi per i quali non sono elencati i prezzi nei documenti estimativi del contratto, e dei quali risulti l'opportunità in seguito a verifiche, controlli e/o accertamenti eseguiti in corso d'opera sempre nell'esclusiva convenienza della Stazione Appaltante e a suo insindacabile giudizio, si procederà alla formazione di Nuovi Prezzi desumendoli dai Prezziari della Camera di Commercio di Lecco o tramite analisi dei prezzi, riferiti al periodo di aggiudicazione dei lavori, con l'avvertenza che il compenso riconosciuto per i nuovi lavori sarà comunque assoggettato al ribasso d'asta dell'offerta.

Non sono considerate varianti quegli interventi disposti dal Direttore dei Lavori i quali, senza modificare la sostanza delle opere oggetto dell'appalto, siano ritenuti opportuni o convenienti per la migliore riuscita dei lavori o per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti in un importo non superiore al 10% di quello appaltato per la corrispondente categoria di lavori e che non comportino un aumento della spesa prevista in contratto per la realizzazione dell'opera.

Sono ammesse varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali, che siano motivati da esigenze oggettive derivanti da circostanze sopravvenute, non prevedibili al momento del Contratto, ed il cui importo, comunque non superi il 5% dell'importo originario di Contratto, previa adeguata copertura nella somma già stanziata per l'esecuzione dell'opera.

In ogni caso, nessuna opera che comporti maggior spesa oltre quanto previsto in Contratto, potrà essere eseguita senza la preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante la quale si riserva, infine, la facoltà di far eseguire in economia eventuali opere non previste in Contratto, per le quali l'Appaltatore fornirà la manodopera ed i mezzi necessari.

#### **Art. 9 – Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza**

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico, nominato dalla Stazione Committente il quale assumerà la figura di Direttore dei Lavori per cui l'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del Contratto e del Progetto Esecutivo, deve uniformarsi alle disposizioni di servizio e alle istruzioni e prescrizioni che da esso gli siano comunicate, anche attraverso annotazioni scritte e firmate. L'Appaltatore è tenuto a firmare, per accettazione incondizionata, l'ordine e la prescrizione nel momento stesso in cui è impartita. La Stazione Committente, secondo quanto disposto dal D.M. 81/2008, nominerà altresì un tecnico quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, che potrà coincidere o meno con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, il quale, tra l'altro, assicurerà l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, eventualmente adeguandolo all'andamento dei lavori.

#### **Art. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Committente dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto, della buona riuscita dei lavori e dell'operato dei suoi dipendenti.

L'Appaltatore è altresì obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le Leggi e Disposizioni in vigore riguardanti l'edilizia, l'igiene e la sicurezza pubblica, ed avrà ad esclusivo carico (nonostante il diritto di sorveglianza della Direzione Lavori) l'onere di rifondere la Stazione Appaltante, i suoi dipendenti ed i terzi dei danni che dovessero essere causati dall'assunto Appalto.

L'Appaltatore dovrà tenere conto della contemporaneità delle lavorazioni interne di Seruso spa.

L'Appaltatore assume sopra di se la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni in dipendenza dell'appalto. Esonera quindi la Stazione Committente e tutto il suo personale tecnico ed amministrativo, da qualsiasi

responsabilità, inerente l'esecuzione dell'Appalto e si obbliga di rilevarli da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente dovesse essere proposta contro di loro.

La Stazione Committente, infine, rimarrà sempre e comunque estranea ad ogni vertenza che dovesse sorgere fra l'Appaltatore e i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

#### **Art. 11 – Tutela dei Lavoratori**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di norme, prescrizioni e contratti collettivi in materia di tutela del lavoro e si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, e di applicare altresì le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni sindacali di categoria o retroceda da esse.

Il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione Committente per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) laddove la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

La Stazione Committente, in caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo ovvero in caso di accertamento di irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore o di eventuali Subappaltatori, relativamente al lavoro in oggetto, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze da essa denunciate all'Ispettore del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente, sino a che l'Ispettorato suddetto non avrà accertato che è stato corrisposto ai dipendenti quanto è loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione dei pagamenti, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Committente.

#### **Art. 12 – Obblighi ed Oneri a Carico dell'Appaltatore**

L'Appaltatore:

- è pieno ed unico responsabile, sia civilmente che penalmente, degli eventuali danni arrecati alle persone (dipendenti propri o di eventuali subappaltatori, lavoratori presenti nell'edificio e terzi in genere, compresi i dipendenti di altri Enti diversi dalla Stazione Committente), agli animali ed alle cose a causa dei lavori;



- è pieno ed unico responsabile, sia civilmente che penalmente, degli eventuali danni arrecati agli edifici dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale, oppure ad impropria modalità di esecuzione dei lavori;
- è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina in cantiere;
- ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, dovrà redigere e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell'inizio dei lavori o, se necessario, anche in corso d'opera, una proposta di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione;
- in quanto Datore di Lavoro dovrà predisporre e consegnare alla Stazione Committente, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), da considerare quale piano di complemento e di dettaglio del P.S.C. per quanto attiene le scelte autonome dell'Appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; il Direttore Tecnico del Cantiere (per l'Appaltatore) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (per la Stazione Committente), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza;
- dovrà provvedere agli eventuali lavori provvisori (ad esempio allacciamenti ed installazioni temporanee) ordinati dal Direttore dei Lavori, senza pretendere per questo alcun compenso o indennizzo ulteriore;
- dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio dei lavori, il Cronoprogramma della Stazione Committente;
- aggiorna gli elaborati progettuali in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie nel corso dei lavori, provvedendo alla redazione degli elaborati finali, comprensivi dei materiali e dei componenti impiegati.
- rilascerà, ad ultimazione dei lavori avvenuta, la prescritta dichiarazione di conformità per ciascuno degli impianti realizzati;
- dovrà predisporre il progetto esecutivo delle opere provvisionali necessarie per l'esecuzione del lavoro prima della loro realizzazione, redatto da Tecnico iscritto all'Albo e qualificato ai sensi delle norme vigenti, compresa ogni pratica tecnico amministrativa (se necessaria) presso gli Organi di Controllo preposti (ASL etc.) prima dell'effettivo utilizzo delle opere stesse, in coordinamento con il CSE ed il P.S.C. in fase esecutiva; sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, attinenti alla realizzazione, all'uso ed alla rimozione delle opere provvisionali stesse nonché al ripristino, ove necessario, delle parti del fabbricato modificate o comunque manomesse a causa della costruzione e dell'uso delle opere provvisionali;

- dovrà farsi carico della realizzazione di una idonea apparecchiatura esterna di sollevamento dei materiali in quanto non sarà in alcuna maniera consentito, né per il sollevamento in alto né per il trasporto verso il basso, l'uso delle scale e delle apparecchiature del fabbricato;
- dovrà effettuare tutti i necessari accertamenti ed ispezioni sull'edificio e sulle sue strutture portanti, in relazione alla realizzazione di eventuali opere provvisorie o alla organizzazione del cantiere o per qualunque altro motivo che dovesse verificarsi: ogni eventuale conseguenza negativa derivante da superficialità o incuria ricadrà sull'Appaltatore, restandone totalmente sollevata la Stazione Committente;

dovrà inoltre provvedere:

- al trasporto fino sul luogo di installazione dei materiali da impiegare a rifiuto in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta, nonché alle spese in qualunque modo connesse allo smaltimento;
- alla sistemazione di rivestimenti pavimenti ed intonaci, alla ripresa di tinteggiature e verniciature per ogni e qualsiasi parte degli Edifici in qualunque modo interessata dai lavori oggetto dell'appalto;
- alla realizzazione di adeguata campionatura per ciascuna delle voci di lavoro, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori prima dell'esecuzione delle opere e prima dell'approvvigionamento dei materiali;
- all'ordinato allestimento del cantiere nel rispetto delle norme vigenti, curando di arrecare il minor disagio possibile allo Stabilimento e ai terzi in genere;
- alle misure di adeguamento del cantiere in osservanza al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- alla fornitura e posa in opera del cartello di cantiere, conforme alle prescrizioni del D.P.R. 380/2001;
- all'adozione di tutte le cautele e all'approntamento di tutte le opere necessarie nell'allestimento del cantiere e nella condotta dei lavori per allontanare il pericolo dalle persone (sia lavoratori che utenti) e dagli animali, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati anche in considerazione del fatto che i lavori si svolgeranno in costanza d'uso degli immobili da parte dei suoi fruitori;
- alla guardiana ed alla sorveglianza del cantiere;
- alla pulizia quotidiana degli spazi esterni ed interni interessati dai lavori durante la loro esecuzione, curando il sollecito allontanamento ed il trasporto a rifiuto di ogni materiale di risulta, che non dovrà restare giacente presso il fabbricato per un periodo di tempo maggiore di 2 giorni;

- al sollecito e completo sgombero dei materiali e dei mezzi d'opera ed alla perfetta pulizia dei luoghi entro il termine di 3 giorni dall'ultimazione dei lavori ed inoltre, ad opere concluse, l'impresa provvederà alla completa pulizia di tutti gli spazi esterni di proprietà della Stazione Committente;
- rilascerà, ad ultimazione dei lavori avvenuta, le dichiarazioni e/o le certificazioni di legge;

Si sottolinea che l'Appaltatore è obbligato, senza alcun ulteriore compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni vigenti riguardanti l'edilizia, l'igiene e la sicurezza.

E' in facoltà della Stazione Committente ordinare all'Appaltatore di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra Ditta, nel qual caso l'importo della spesa sostenuta, aumentato del 10% a titolo di spese generali, sarà detratto dai certificati di pagamento.

Si sottolinea che, poiché le opere oggetto dell'appalto sono da eseguirsi in costanza d'uso di altre parti dell'immobile da parte di terzi e dei dipendenti della Stazione Committente, l'Appaltatore adotterà tutte le possibili cautele per la sicurezza delle persone, degli animali e delle cose e condurrà i lavori in modo da arrecare il minimo disturbo compatibile con le tipologie delle lavorazioni; inoltre dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza da furti o comunque da intrusione di estranei che potrebbero verificarsi per la presenza del cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione inerente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali e copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi ad ogni maturazione di eventuali Stati di Avanzamento Lavori.

Si specifica che il personale dipendente dell'Appaltatore o di eventuali Subappaltatori che eseguirà il lavoro dovrà essere di gradimento della Stazione Committente e, in caso di comportamento irregolare o non corretto, sarà sollecitamente sostituito.

### **Art. 13 – Consegna dei Lavori e Tempo Utile per il Completamento dei Lavori**

Entro 15 giorni dal completamento degli adempimenti previsti in seguito all'aggiudicazione dell'appalto il Direttore dei Lavori provvederà alla Consegna dei Lavori. Se ricorrono i presupposti di cui 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace, può autorizzare il Direttore dei lavori a procedere alla consegna in via d'urgenza.

È altresì facoltà della Committente procedere:

- alla consegna frazionata dei lavori senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna

provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione;

- alla consegna parziale dei lavori, a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; in questa evenienza l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che prevede la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a cinque (5) giorni e non superiore a quindici (15), decorso inutilmente il quale la Stazione Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Se all'atto della consegna si dovessero riscontrare differenze fra lo stato dei luoghi e le previsioni progettuali, il Direttore dei Lavori è tenuto a non effettuare la consegna ed a procedere così come previsto dall'Art. 155 del Regolamento.

Nel giorno della prima consegna dei lavori il Direttore dei Lavori redigerà un Processo Verbale di Consegna ai sensi dell'Art. 154 del Regolamento.

**A partire dalla data del Processo Verbale di Consegna decorrerà il termine utile massimo per il compimento dei lavori che dovranno essere effettuati secondo il Cronoprogramma sottoscritto.**

#### **Art. 14 – Sospensione e Ripresa dei Lavori**

Qualora l'insorgenza di cause di forza maggiore, condizioni e/o circostanze speciali impedisca temporaneamente che i lavori procedano utilmente e a regola d'arte, il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di ordinarne la sospensione. Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni la cui durata, peraltro, non sarà computata nel tempo concesso dal contratto per l'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 15 – Penali per il Ritardo nel Compimento dei Lavori**

Qualora l'Appaltatore oltrepassi il limite utile assegnatogli per il compimento dei lavori, incorrerà per ogni giorno di ritardo nella penale giornaliera di 300,00 € (trecento/00 euro), oltre il rimborso di tutte le spese di Direzione e di Assistenza per il maggior tempo impiegato.

Detta penale non potrà superare l'importo massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale ed in tal caso è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal Contratto senza ulteriori oneri se non quelli derivanti da lavori già eseguiti da certificarsi a cura del Direttore dei Lavori.

#### **Art. 16 – Richiesta di Proroghe**

Ai sensi dell'Art. 26 del D.M. 145/2000, l'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiedere una proroga, con domanda motivata da consegnare alla Stazione Appaltante almeno quindici giorni prima della scadenza del termine stesso.

La Stazione Appaltante, verificate le circostanze e le giustificazioni addotte, nonché i pareri del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, potrà accordare o meno la proroga; in caso di diniego della Stazione Appaltante l'Impresa non potrà sollevare eccezioni di sorta.

#### **Art. 17 – Modo di Esecuzione dei Lavori**

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola dell'arte e delle normative vigenti;
- impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell'Appalto ed al tempo assegnato per il loro completamento;
- realizzare le opere secondo le modalità e l'ordine stabiliti nel Programma Esecutivo dei Lavori allegato al presente Capitolato; tuttavia il Direttore dei Lavori potrà introdurre nel suddetto Programma Esecutivo tutte le variazioni che riterrà opportune per il buon esito dell'appalto, senza che l'Appaltatore possa sollevare alcuna eccezione in proposito.

In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel più scrupoloso rispetto della specifica regola dell'arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere, le forniture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato e a tutte le norme di legge vigenti, restando l'Appaltatore unico responsabile circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e la perfetta esecuzione delle opere.

La Stazione Committente si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o anche in più riprese, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

## **Art. 18 – Subappalto**

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. L'operatore economico deve eseguire direttamente le prestazioni inerenti la categoria prevalente oggetto dell'appalto, potranno essere subappaltate le attività accessorie.

L'operatore economico dovrà indicare, all'atto dell'offerta, le parti e la percentuale delle prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **Art. 19 – Pagamenti**

L'importo contrattuale sarà quello offerto in sede di gara. Tali importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri specificati nel presente documento e di quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.

Il pagamento avverrà ad avvenuto collaudo, in un'unica soluzione.

La liquidazione del corrispettivo, avverrà entro i successivi 30 giorni dal collaudo, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale.

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

La fattura dovrà essere emessa dall'Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55

Si informa che il committente rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (Split payment) pertanto tutte le fatture effettuate nei confronti di

questa amministrazione, dovranno essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. Questa Amministrazione provvederà al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'Erario dell'IVA esposta in fattura.

#### **Art. 20 – Certificazione di Ultimazione**

L'Appaltatore appena compiuti i lavori ne darà avviso scritto al Direttore dei Lavori il quale provvederà alle necessarie contestazioni in contraddittorio, compilando il Certificato di Ultimazione Lavori, elencando le eventuali manchevolezze e deficienze riscontrate e fissando un termine entro il quale l'Appaltatore deve provvedere alla loro eliminazione.

#### **Art. 21 – Conto Finale e Collaudo**

Entro trenta giorni dalla data del Certificato di Ultimazione, e comunque soltanto dopo che l'Appaltatore avrà provveduto alla predisposizione ed al deposito presso gli Enti competenti, ove necessario, delle Dichiarazioni di Conformità, il Direttore dei Lavori compilerà il Conto Finale dei Lavori accompagnandolo con una relazione in cui saranno indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione tecnico – contabile ed aggiungendo tutte le notizie utili per il Collaudo.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a far sottoscrivere per accettazione il Conto Finale all'Appaltatore. Nel caso di firma con riserva, l'Appaltatore dovrà riportare in calce al Conto Finale tutte le eventuali riserve già scritte sul Registro di Contabilità. Le riserve non espressamente confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate.

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento redigerà la propria relazione finale allegando la relativa documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

Il Collaudo sarà affidato ad un Tecnico incaricato dalla Stazione Committente e dovrà avere luogo entro un mese dalla ultimazione dei lavori secondo quanto stabilito dall'Art. 141 del Codice; in particolare, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è facoltà della Stazione Committente sostituire il Certificato di Collaudo con il Certificato di Regolare Esecuzione da redigersi a cura del Direttore dei Lavori.

#### **Art. 22 – Definizione delle controversie**

Nessuna controversia che dovesse insorgere fra le parti abilita l'Appaltatore a sospendere o rallentare i lavori.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la Relazione Riservata del Direttore dei Lavori e dell'Organo di Collaudo e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Committente, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di Accordo Bonario sulla quale la Stazione Committente delibera con provvedimento motivato entro 60 giorni. Con la sottoscrizione dell'Accordo Bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.

In ogni caso il Foro competente è quello di Lecco, sede della Stazione Committente.

### **Art. 23 – Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Ente si riserva di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, perla garanzia provvisoria;

L'Ente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L'Ente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti



dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei Capitolato Speciale d'Appalto contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione di cui al presente articolo a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

#### **Art. 24 – Assicurazione a carico dell'impresa**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data

di emissione del certificato di collaudo. La polizza deve essere stipulata in conformità al Decreto Ministero Attività Produttive 12.3.2004 n.123, a copertura degli importi riportati nel bando di gara:

- che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurativa deve risultare di importo pari all'importo del contratto;
- che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurativa deve risultare non inferiore a €2.000.000,00;
- che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per la R.C.T. deve risultare non inferiore a € 1.000.000,00.
- che preveda una garanzia di responsabilità per danni derivanti da demolizioni e sgomberi di importo di massimale non inferiore a € 200.000,00.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" coperte dall'assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. In caso di raggruppamento verticale le garanzie assicurative sono dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro- quota.

#### **Art. 25 – Dichiarazione di Conformità**

Alla fine dei lavori, l'Appaltatore dovrà rilasciare una certificazione di buona esecuzione dei lavori realizzati a "regola d'arte" nei modi e nei termini stabiliti per legge.

## **Art. 26 – Verifiche**

Durante lo svolgimento dei lavori verranno effettuate ispezioni periodiche delle opere in esecuzione; lo scopo di dette ispezioni sarà quello di accertare la rispondenza delle opere eseguite alle opere progettate, alle disposizioni di legge, alle prescrizioni dei V.V.F., a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta o nel corso dei lavori. Le ispezioni non costituiranno accettazione di installazioni parzialmente o totalmente eseguite, essendo ciò riservato al Collaudatore. Tutte le prove, i collaudi e le certificazioni dovranno essere conformi alle vigenti norme.

Se richiesto dal Direttore dei Lavori l'Appaltatore dovrà fornire le copie di tutte le certificazioni dei diversi componenti che ne comprovino la rispondenza alle specifiche di progetto. Le certificazioni originali dovranno obbligatoriamente essere state rilasciate da laboratori autorizzati a tale scopo e riconosciuti dallo Stato. Non saranno accettate certificazioni eseguite al solo scopo di ottenere l'approvazione dei materiali per l'installazione nell'ambito del presente lavoro. Non sarà consentita l'installazione di materiali privi dei certificati richiesti.

Ad impianto ultimato e quando verrà ordinato dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prove ed i collaudi per l'accettazione delle opere.

Le prove ed i collaudi dovranno essere eseguiti da personale tecnico specializzato in presenza del Direttore dei Lavori il quale avrà comunque la facoltà di far eseguire quelle altre prove e verifiche che riterrà opportune. Tutte le verifiche e prove di cui sopra saranno eseguite dalla Direzione Lavori in contraddittorio con la Ditta e sarà compilato un regolare verbale.

Nel caso le prove od i collaudi non diano risultati soddisfacenti o comprovino l'inadeguatezza dell'installazione o il mancato rispetto delle specifiche di contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a sue spese alla immediata modifica o rifacimento delle installazioni stesse secondo le istruzioni date dallo stesso Direttore dei Lavori.